



Napoli, 08/12/2015

Delibera di iniziativa consiliare

Prot. 991627 del 16/12/15

Innovazioni del sistema elettorale delle Municipalità volte a garantire la parità di genere ed una migliore qualificazione dei futuri consessi elettivi.

Il Consiglio Comunale di Napoli,

PREMESSO

- che l'attuale assetto del Decentramento Amministrativo configuratosi in Municipalità è normato dal titolo VIII dello Statuto del Comune di Napoli;
- che i principi ed i dettami enunciati dallo Statuto in materia di decentramento sono sviluppati nell'apposito Regolamento delle Municipalità, approvato dal Consiglio Comunale di Napoli con Delibera n.68 del 21 settembre 2005 e poi aggiornato all'art.74 con Delibera di Consiglio Comunale n.47 del 2006 ed all'art.23 comma 4 ed all'articolo 27 comma 2 con Delibera di Consiglio Comunale n.20 del 2006;
- che il sistema elettorale delle Municipalità, come previsto dai dettami dello Statuto del Comune di Napoli e dal Regolamento delle Municipalità, è disciplinato dal Regolamento per l'elezione del Presidente e del Consiglio delle Municipalità approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.29 del 1 marzo 2005;
- sono subentrate alcune norme significative nell'elezione dei Comuni, in particolar modo per ciò che attiene la parità di genere e che occorre quindi adeguare i Regolamenti comunali vigenti alla Legge n. 215 del 23 novembre 2012 avente ad oggetto le "Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni" che ha modificato in modo sostanziale il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (T.U.E.L.), di cui al Decreto Legislativo n.267 del 18 agosto 2000 e successive modificazioni;
- che il numero di Consiglieri assegnati a ciascuna Municipalità è oggi fissato in 30 e che corrispondeva alla metà dei Consiglieri assegnati al Comune nel 2006, ovvero 60 Consiglieri;
- che già nel 2011 il numero di Consiglieri Comunali era sceso da 60 a 48 unità in seguito alle modifiche introdotte all'articolo 37, comma 1, del Decreto legislativo n.267

18 agosto 2000, dalla Legge n.191 23 dicembre 2009, modificata ed integrata dal Decreto Legge n. 2 del 25 gennaio 2010;

- che nonostante la riduzione del numero di Consiglieri Comunali a 48 intervenuta nelle elezioni del 2011, non è mai stato adeguato il numero di Consiglieri di Municipalità, rimasti in tutto 300;
- che in seguito all'ultimo Censimento Generale della Popolazione di Napoli, il Comune è sceso al di sotto del milione di abitanti e come tale nella prossima elezione prevista per il 2016 si colloca nella fascia di Comuni a cui sono assegnati 40 Consiglieri;
- che occorre quindi rimodulare il numero di Consiglieri di Municipalità rispetto al numero di quelli Comunali;
- che rispettando il criterio originario (30 su 60) si può parametrare il numero di Consiglieri di Municipalità a 20 e questo snellirebbe notevolmente l'Ente, passando da un totale di 300 Consiglieri di Municipalità ad un totale di 200;
- che il taglio di ben 100 eletti nelle Municipalità ha effetti significativi sul Bilancio Comunale rappresentando un notevole risparmio del 33% sui costi destinati ai Consiglieri di Municipalità;
- che in ogni caso i continui tagli finanziari hanno reso ormai quasi marginali i compensi percepiti dai Consiglieri di Municipalità e questo, rapportato ad un carico di responsabilità e al necessario impegno richiesto dal ruolo, rappresenta un evidente freno ad una più diffusa partecipazione democratica attiva già nella fase elettorale;
- che da una attenta analisi sull'attività svolta nei quasi dieci anni di funzionamento delle Municipalità occorre intervenire per garantire il giusto equilibrio tra partecipazione attiva della cittadinanza ai consessi elettivi e adeguata qualità istituzionale dei medesimi;
- che nelle due tornate elettorali trascorse dall'introduzione delle Municipalità ad oggi si è registrato purtroppo una subaltermità della qualità delle candidature rispetto a quelle al Consiglio Comunale: i candidati nelle Municipalità spesso sono scelti come portatori di voti ai candidati al Consiglio Comunale, questo genera un evidente abbassamento della qualità istituzionale complessiva dei consessi elettivi di Municipalità, nonostante ad onor del vero siano presenti spiccate eccellenze negli attuali Consigli di Municipalità che rappresentano però singole individualità per certi versi anche sprecate nel complesso istituzionale in cui operano;
- che occorre quindi introdurre innovazioni tali che possano responsabilizzare al massimo partiti, movimenti, associazioni e comitati civici che siano promotori di Liste di Candidati alle Elezioni delle Municipalità, favorendo la qualità delle candidature in termini di adeguato spessore istituzionale e non solo in funzione della capacità di aggregare e trasferire preferenze;

- che bisogna superare il paradosso istituzionale creatosi dalle attuali norme che impediscono ai Presidenti di Municipalità uscenti ed al secondo mandato di candidarsi sia di nuovo come Presidenti sia come Sindaci, sia Consiglieri Comunali: attualmente un Presidente al secondo mandato non ha alcuna possibilità di candidarsi se non dimettendosi prima della presentazione delle candidature e questo oltre a rappresentare un vulnus costituzionale rischia di determinare un danno amministrativo e gestionale per l'Ente nel caso di dimissioni dei Presidenti in carica, a cui spetta l'onere della gestione ordinaria fino all'insediamento del successore;

tutto ciò premesso

DELIBERA

1. di modificare il comma 1 dell'art. 37 del Regolamento delle Municipalità sostituendolo integralmente con la seguente nuova dicitura:
"Il Presidente della Municipalità dura in carica per un periodo di cinque anni e comunque fino all'insediamento del suo successore.";
2. di modificare il comma 1 dell'art. 39 del Regolamento delle Municipalità sostituendolo la parola "trenta" con la parola "venti";
3. di modificare l'art. 1 del Regolamento per l'elezione del Presidente e del Consiglio delle Municipalità sostituendolo integralmente con la seguente nuova dicitura: "I Consigli delle Municipalità sono composti da 20 Consiglieri";
4. di modificare il comma 5 dell'art. 7 del Regolamento per l'elezione del Presidente e del Consiglio delle Municipalità sostituendolo integralmente con la seguente nuova dicitura: "La scheda per l'elezione del Consiglio della Municipalità è la stessa utilizzata per l'elezione del Presidente. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di Presidente, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste collegate. Il voto di lista viene espresso tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. Ciascun elettore può esprimere inoltre fino ad un massimo di due voti di preferenza per due candidati della lista da lui votata, rispettando la parità di genere tra le due preferenze, pena la nullità della seconda preferenza espressa nel caso sia dello stesso sesso della prima. Le due preferenze vanno indicate scrivendo il cognome sulle apposite due righe poste a fianco del contrassegno. In caso di omonimia occorre indicare anche il nome";
5. di dare mandato agli uffici preposti di predisporre un nuovo allegato tecnico al Regolamento per l'elezione del Presidente e del Consiglio delle Municipalità al

fine di attualizzare l'esistente alle modifiche intervenute in seguito alla approvazione della presente;

6. di ritenere automaticamente aggiornate tutte le norme in contrasto con quanto contenuto nella presente Delibera, ivi compresi i Regolamenti delle singole Municipalità;
7. di stabilire che le presenti modifiche entrino in vigore subito e siano applicate in occasione della prima tornata elettorale utile al rinnovo dei Consigli di Municipalità.

il Consigliere Comunale
dott. Andrea Santoro

